

Alessandra Facchi

**La verità come interesse  
collettivo**

Le bonheur des individus comme dépendant des lois sociales  
sera également d'autant plus sûr que la vérité sera plus connue.

Nicolas de Condorcet, *Reflexions sur cette question:  
si il est utile aux hommes d'être trompés*

1. LA NORMALITÀ DELLA MENZOGNA

Condivido la preoccupazione di fondo che anima la proposta di diritti aletici avanzata da Franca D'Agostini e concordo con la sua affermazione che una società fondata sulla non-verità è una società che funziona male, che procura un danno ai suoi componenti. Correttezza, sincerità, esaustività, trasparenza hanno un ruolo centrale nella comunicazione, nella fiducia e nella cooperazione sociale, nella partecipazione democratica, nella salvaguardia della dignità e dell'autodeterminazione delle persone.

Sapere la verità su fatti determinanti del passato, o almeno credere di saperla, è un elemento essenziale anche per l'identità collettiva di un popolo<sup>1</sup>, credenze condivise e stabili nel tempo contribuiscono all'integrazione sociale. Dal punto di vista soggettivo la verità è strettamente legata alla sicurezza, sapere di conoscere la verità ha una funzione di stabilità sociale e benessere individuale.

---

<sup>1</sup> Sul tema della ricerca della verità su eventi che costituiscono il fantasma collettivo di una nazione consiglio la lettura del romanzo di Juan Gabriel Vásquez, *La forma delle rovine*, Milano, Feltrinelli, 2016.

Se accettiamo che la verità svolga un ruolo importante nel buon funzionamento della società, una cultura di verità si pone come un bene meritevole di essere perseguito non solo nella sfera politica e delle istituzioni pubbliche, ma più in generale nei rapporti sociali, nelle istituzioni, nelle associazioni, nelle aziende ecc.

L'importanza della verità collettiva è particolarmente evidente in Italia dove siamo ancora in attesa di sapere qualcosa, qualsiasi cosa, su molte stragi e attentati, dove abbiamo assistito alla glorificazione della menzogna e al suo riconoscimento parlamentare, dove mentire sembra sempre più non soltanto una pratica diffusa ma una pratica "normale" (cfr. D'Agostini 2012). Se a questo quadro aggiungiamo la confusione e l'incertezza, il disorientamento cognitivo che derivano dalla comunicazione in rete, dalla incontrollata moltiplicazione delle fonti, dalla diffusa distorsione di fatti per diffondere opinioni e influenzare scelte politiche e economiche, dall'uso pubblico di cattivi argomenti, il diritto alla verità è una prospettiva di cui si sente immediatamente l'attrattività. In un contesto di falsificazione diffusa e in qualche modo socialmente e teoricamente legittimata l'interesse individuale e collettivo a una cultura della verità emergono con nettezza<sup>2</sup>.

Sottrarre la menzogna e la falsificazione all'ambito della normalità, qualificare la verità come valore pubblico mi paiono dunque obiettivi politici importanti, ma il diritto in che modo può contribuire? D'Agostini non sottovaluta le difficoltà di tradurre la tutela e la promozione di valori di verità in diritti, obblighi e norme vincolanti. Cercherò di contribuire alla problematizzazione del diritto alla verità con alcune considerazioni dal punto di vista della teoria dei diritti, concentrandomi dunque solo su alcune delle varie questioni sollecitate da questo stimolante saggio. Mi muovo in una prospettiva pragmatica che considera il diritto alla verità in relazione alle sue conseguenze<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup>La funzione sociale della verità si realizza non soltanto attraverso il sapere come stanno le cose, ma anche attraverso l'essere sicuri collettivamente che le cose stanno in un certo modo. In un certo senso non importa quale sia *la* verità, l'importante è credere in *una* verità. Bisogno di verità è in gran parte bisogno di sicurezza, vuol dire non solo credere che qualcosa sia vero, ma sapere che anche altri lo credono. Nella stabilizzazione di questo bisogno il diritto gioca un ruolo importante.

<sup>3</sup>In questo commento propongo spunti e domande per approfondimenti e discussioni; per non allungare ulteriormente un testo già lungo riduco al minimo le note e i rinvii bibliografici.

Una precisazione preliminare: in questo commento trattando di diritto alla verità farò riferimento alle condizioni di possibilità di un diritto, non alla verità assoluta ma ai caratteri di sincerità, correttezza, trasparenza, chiarezza, esaustività come forme di manifestazione della funzione V di verità, diversamente coinvolti e declinati secondo le specifiche situazioni tutelate<sup>4</sup>. Da quei doveri prende infatti le mosse D'Agostini chiedendosi se esistono i diritti corrispondenti e mettendo così subito in evidenza una questione centrale: la correlazione tra diritti e obblighi. Partire dai doveri sembra *prima facie* semplificare le cose: se esistono già i doveri cosa osta postulare i diritti corrispondenti? Tuttavia sul piano giuridico non soltanto non tutti i doveri si traducono in diritti, ma quei doveri esistono solo in fattispecie definite in cui la protezione della verità è circoscritta a situazioni specifiche ed è strumento per altri beni, valori, interessi. Non discende da un diritto generale alla verità.

## 2. LA VERITÀ COME BENE GIURIDICO E COME DIRITTO SOGGETTIVO

Che la verità costituisca un bene danneggiabile e espropriabile non implica che questo bene possa tradursi in un diritto soggettivo alla verità, inteso come pretesa legittimata e garantita da norme giuridiche. Non soltanto non è necessario ricorrere ai diritti individuali per sostenere un interesse collettivo, ma quest'ultimo non è sufficiente per sostenere un diritto soggettivo: ci vogliono bisogni e interessi individuali.

Si può sostenere un bisogno/interesse dei cittadini (o addirittura degli esseri umani) alla verità in sé tale da essere qualificato e garantito come diritto? Nel diritto positivo la verità/veridicità è già un bene rilevante, tutelato attraverso numerose norme sia nell'ambito penale che civile e amministrativo. Per esempio la truffa si consuma tipicamente attraverso "artifici e raggiri" (art. 640 c. p.); il titolo VII del codice penale (*Dei delitti contro la fede pubblica*) prevede anche i reati di falsità materiale e falsità ideologica, sia di pubblici ufficiali, sia di privati; la diffamazione (art. 595 c. p.) ha come oggetto la tutela della reputazione, ma come presupposto la discrepanza tra

---

<sup>4</sup> Ciascuno di quei termini dovrebbe inoltre essere sottoposto a un'analisi semantica in relazione a fattispecie giuridiche, ma è un lavoro che qui non si intende né si potrebbe fare. In generale sarebbe più corretto parlare di diritto alla veridicità.

ciò che è comunicato e la verità dei fatti; l'art. 221 del codice di procedura civile prevede la querela di falso, ecc.

La verità costituisce anche un principio di riferimento interpretativo di altre norme o principi: per esempio il diritto all'identità personale comprende il diritto a non essere rappresentato in modo falso o distorto e il diritto a sapere la verità sulle proprie origini.

Benché generalmente in forma strumentale rispetto ad altri beni e interessi, la verità è dunque già un bene ampiamente tutelato dall'ordinamento giuridico, senza tuttavia che le relative norme si fondino su un diritto soggettivo alla verità.

Di un diritto soggettivo alla verità si è invece iniziato a parlare negli ultimi decenni ma, al di là delle invocazioni generiche o mediatiche, sempre in relazione a precedenti crimini e violazioni di diritti umani. Il grave danno subito è ciò che dà titolo a sapere la verità sulle sue cause, la conoscenza e la diffusione pubblica e ufficiale della verità assumono dunque una funzione di risarcimento simbolico per le vittime e di riconciliazione.

In questa veste il diritto alla verità è entrato nel diritto internazionale che lo riconosce per le vittime di un fatto e per i loro familiari (Risoluzione ONU 2005/66). Nel dibattito sui diritti umani il diritto alla verità è stato affermato anche per collettività e popoli in momenti eccezionali della loro storia, dopo guerre civili, stragi, regimi dittatoriali, la ricostruzione della verità ha avuto un ruolo centrale nelle varie esperienze di giustizia di transizione e nelle Commissioni di riconciliazione nazionale. Si tratta in tutti questi casi di verità su fatti e responsabilità passate che abbiano causato a persone o a collettività gravi sofferenze (cfr. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 2006).

In questo intervento D'Agostini amplia e specifica originalmente l'ambito del diritto alla verità, ponendolo, se ben interpreto, come un diritto che assume la verità come valore in sé e la sua violazione come danno in sé. Un danno aletico che può colpire sia le singole persone sia la collettività e un conseguente diritto che può agire anche in forma preventiva rispetto alla lesione del bene verità.

### 3. FATTI E FEDI

Innanzitutto mi pare importante circoscrivere l'oggetto del diritto: su cosa può verte il diritto alla verità? Correttezza, esaustività, sincerità... rispetto a quali proposizioni o rappresentazioni possono essere giuridicamente tutelate?

Riprendendo i tre esempi di danno aletico formulati da D'Agostini mi pare che solo il primo (la bambina che viene mantenuta nella persuasione che i comportamenti del padre siano leciti) potrebbe configurare una lesione della verità giuridicamente tutelabile, un danno separato e aggiuntivo rispetto al danno dell'abuso. Ciò perché esiste una norma che vieta la violenza sulle bambine. Nel secondo esempio, «l'afroamericano che vive in un contesto e in un'epoca di discriminazione ed è persuaso che ciò sia normale», il danno aletico appare problematico, dipende da cosa si intende per "normale". Infatti ciò è normale, nel senso che "così stanno le cose" in un contesto di discriminazione (naturalmente ciò non significa che sia giusto). Il danno aletico sarebbe piuttosto nascondergli che ciò è normale. Nel terzo esempio si uniscono due casi diversi: si può affermare che non è vero «che gli infedeli vogliono la distruzione dell'Islam» e dunque che chi ne viene persuaso soffre un danno aletico, ma non altrettanto che non esiste il paradiso islamico per i combattenti, in quanto credenza sull'al di là non è falsificabile sulla base di "come stanno le cose".

A me pare che un ipotetico diritto alla verità come riferimento per giudici e legislatori possa vertere su proposizioni falsificabili<sup>5</sup>. Si può cioè pretendere di sapere se è vera o falsa in modo giuridicamente rilevante l'affermazione che qualcosa si è verificato o si verificherà o no e con quali caratteri, o l'affermazione che un'opinione è stata espressa o no, in quali contesti e in quali forme; o l'affermazione che una norma – giuridica e/o sociale – esiste (è valida e/o vincolante). In tutti questi casi si tratta di fatti. Di una norma giuridica non si può dire se è vera, ma solo se è valida, cioè se esiste secondo i criteri dell'ordinamento in cui è inserita. Di un'espressione di fede non si può dire se è vera ma solo se esiste all'interno di un sistema di credenze. Ovviamente in entrambi i casi si può dire se sono giuste, utili ecc.

Queste distinzioni sono particolarmente rilevanti in una prospettiva giuridica: il diritto può occuparsi del contenuto di una fede per i danni che essa può causare, anche attraverso la lesione di una verità fattuale, ma non soltanto perché lede un'altra fede. Possiamo auspicare un ordinamento che in nome del diritto alla verità punisca o anche solo ostacoli una fede assu-

---

<sup>5</sup> Inoltre i fatti hanno bisogno di tutela, sono più vulnerabili, a rischio di essere occultati, travisati e dimenticati, sommersi sotto ricostruzioni ideologicamente orientate o all'opposto di essere inventati per sostenere e diffondere opinioni.

mendola falsa, indipendentemente da altri danni che ha provocato o può provocare<sup>6</sup>? È facile immaginare come potrebbe finire.

#### 4. LA VERITÀ COME DIRITTO FONDAMENTALE?

La domanda iniziale che pone D'Agostini è «In quale misura però “Il diritto alla verità” può essere generalizzato?» si precisa in seguito: «Non si tratta soltanto del diritto di conoscere la verità, o di essere informati in modo veridico, ma di un gruppo di beni e valori diversi» il cui elemento comune è «il rapporto di adeguatezza (o corrispondenza) tra le credenze e la realtà che esprimiamo con il predicato “è vero”» (p. 14). Un diritto alla verità, generalizzato, sembra dunque porsi come l'origine e il presupposto comune di una serie, sviluppabile, di diritti aletici<sup>7</sup>.

Partendo dai sei diritti aletici tracciati mi pare che tale diritto alla verità dovrebbe coprire almeno due principi e si potrebbe grosso modo formulare nel modo seguente: “Ogni cittadino ha diritto ad essere correttamente informato su questioni di interesse sociale o personale e a vivere in una cultura che sostenga la verità come valore.”

Quali caratteri può avere un diritto alla verità così formulato e valido *erga omnes*, cioè vincolante per tutti? Il primo aspetto da indagare è quello dei suoi fondamenti. Un diritto soggettivo richiede di fondarsi su un bisogno/interesse individuale generalizzabile, non è sufficiente un interesse collettivo alla verità. Bisogna cioè assumere che la verità corrisponda a bisogni e in-

---

<sup>6</sup> Quando si usa V per sostenere un giudizio morale il pendio è molto scivoloso e difficilmente compatibile con il pluralismo culturale, anche in una forma minimale. Ancor più pericoloso corredare della forza del diritto giudizi normativi solo in nome della loro verità, il sostegno giuridico del valore V si può configurare, pur con vari limiti e cautele, solo per “come sono andate le cose” e questo non è applicabile a una fede. Come si può dire a un teologo cattolico che non è vera la trinità? O che non è vera la resurrezione? E quale ruolo potrebbe mai avere il diritto in questa affermazione?

<sup>7</sup> Il diritto alla verità così argomentato sembra riconducibile a una concezione dinamica dei diritti, cioè in quelle concezioni che non ritengono necessaria una diretta correlazione tra diritti e doveri, ma considerano i diritti come concettualmente precedenti ai doveri, come ragioni per giustificare doveri. Un diritto può dunque essere all'origine di vari diritti più specifici e rispettivi obblighi. Cfr. Celano 2013.

teressi primari delle persone la cui violazione configura un danno, il danno aletico, riconosciuto e tutelato a prescindere da altri danni, eventualmente da bilanciare con altri beni e diritti (riservatezza, ordine pubblico, identità personale, libertà economiche ecc.). La verità acquisterebbe in questa prospettiva lo status di principio fondante di diritti e norme, con carattere autonomo e ultimativo.

Stefano Rodotà ha sottolineato come il diritto alla verità sia stato invece affermato come strumento per altri obiettivi come la dignità o la riconciliazione politica e sociale, mettendo evidenza il suo emergere nel dibattito sui diritti umani sia legato ai processi di transizione democratica e alle esperienze delle Commissioni verità e riconciliazione<sup>8</sup>.

Le situazioni finora giuridicamente riconosciute nel diritto internazionale come presupposto di un diritto alla verità sono situazioni di gravi violazioni di diritti umani. In questi casi il fondamento è il torto, il crimine subito, un fatto già avvenuto che ha causato un grave danno che la verità può parzialmente riparare. Il diritto alla verità assume primariamente una funzione riparativa che si assolve attraverso la conoscenza di come sono andate veramente le cose, dei fatti e delle responsabilità<sup>9</sup>. La funzione retributiva del diritto è la prima a essere chiamata in causa, ma, in relazione a gravi crimini collettivi,

---

<sup>8</sup> Rodotà solleva un dubbio di particolare interesse: se davvero un diritto alla verità sia lo strumento migliore gli obiettivi di riconciliazione e pace sociale e ricordando come ad Atene questa funzione fosse all'opposto affidata all'oblio, all'obbligo di non cercare la verità, accettando il passato. Al di là della questione della sua efficacia, la verità oggetto delle Commissioni è una verità processuale «oggetto di una costruzione che si compie a diversi livelli» (2012, 218) e il diritto alla verità è direttamente connesso al diritto alla giustizia. Fuori da questa cornice «la verità intesa come diritto deve essere analizzata chiedendosi quale sia la sua misura compatibile con l'autonomia della persona e i caratteri della democrazia» (ivi, 222). L'esperienza delle Commissioni verità non è generalizzabile: in una democrazia non si può costruire un diritto generale alla verità di cui siano titolari le istituzioni pubbliche nei confronti dei cittadini, o i cittadini tra loro in quanto in contrasto con l'autonomia, la *privacy*, la dignità personale ecc.

<sup>9</sup> La *Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata* (2006) sancisce nel Preambolo un diritto alla verità «Affirming the right of any victim to know the truth about the circumstances of an enforced disappearance and the fate of the disappeared person, and the right to freedom to seek, receive and impart information to this end».

come i genocidi e le stragi, la verità può assumere anche una funzione di prevenzione: ricordare ciò che è successo, il suo orrore e la sua condanna serve a mettere in guardia, a non ripetere quegli atti. Si tratta comunque in entrambi i casi di un uso strumentale della verità: ciò che si ripara o si previene non è il danno aletico.

Postulare un bisogno/interesse aletico, e quindi un bene verità giuridicamente tutelato, come esclusivo fondamento di un diritto implica invece considerare vittima chi è destinatario di non verità, anche se ciò non comporta altri danni o lesioni. Un danno aletico, attuale e potenziale, si porrebbe come unico presupposto della possibilità di far valere il diritto alla verità e le misure giuridiche, con funzione preventiva o retributiva, atte a tutelarla. Nella pratica però è difficile configurare procedimenti giuridici in cui singoli individui possano far valere un danno aletico in sé, che non sia causa o circostanza aggravante di altri danni.

L'identificazione dei soggetti titolari è un altro aspetto essenziale di un diritto direttamente connesso al precedente. Chi ha diritto alla verità? Chi può rivendicarla e agire in giudizio lamentandone la lesione? Se il presupposto è l'interesse aletico generalizzato, chiunque sia destinatario di non verità potrebbe esercitarlo: le preoccupazioni di Constant non mi sembrano tuttavia superate. Inoltre se il danno è la stessa mancanza di verità, l'interesse a far valere il diritto potrebbe in linea ideale estendersi a qualunque dichiarazione non vera. Paradossalmente si potrebbe sostenere il danno aletico anche in quei casi in cui il non sapere la verità porta dei vantaggi. Ma, come scrive D'Agostini, a nessuno può essere imposta la verità: non esiste un interesse/bisogno individuale a sapere la verità sempre e comunque. Il diritto a essere correttamente (veridicamente) informato dovrebbe dunque essere un diritto disponibile, nel cui esercizio la scelta, la volontà individuale di una persona capace e responsabile assume un ruolo determinante. Diversa la situazione per il diritto a vivere in una cultura che riconosce la verità come valore, un bene che potrebbe essere qualificato come indisponibile, corrispondente a un interesse giuridicamente sancito. Nel caso di un bambino potremmo sostenere che non ha diritto a essere informato veridicamente, in quanto non ne può disporre liberamente, ma che ha diritto a crescere in un ambiente in cui la verità sia un valore. A quest'ultimo diritto nessuno può rinunciare in suo nome.

L'aspetto più problematico di un diritto alla verità riguarda tuttavia i soggetti sui quali incombono gli obblighi corrispondenti: nei confronti di chi si può rivendicare un diritto alla verità? Un dovere di verità, configurata gene-

ralmente come trasparenza, comunicazione e informazione pubblica da parte delle istituzioni e dei funzionari dello Stato esiste già e non sembra porre particolari problemi teorici se non quelli inerenti al conflitto e al bilanciamento con altri interessi pubblici, come la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, o privati, come il rispetto della *privacy*. Un caso particolare del diritto alla verità nei confronti dello Stato potrebbe essere il diritto alla verità sul diritto, che corrisponde alla pubblicità, conoscenza, chiarezza e certezza del diritto<sup>10</sup>.

Un diritto valido *erga omnes*, cioè vincolante per tutti, implica tuttavia imporre obblighi di verità anche sui cittadini, persone fisiche e giuridiche, garantiti e tutelati dal diritto dello Stato. I valori protetti dai diritti fondamentali di libertà richiedono non interferenza nella sfera di libertà personale. Non soltanto i diritti della triade vita, libertà, proprietà ma anche i loro più recenti sviluppi, come il diritto alla *privacy* o all'identità personale vertono su beni e comportamenti del soggetto titolare del diritto, elementi della sua sfera di autonomia. Il valore verità invece verte su un elemento esterno alla sfera del titolare del diritto, è un diritto passivo che ha oggetto comportamenti altrui. In questo senso è affine a quei diritti che si traducono in prestazioni e che legittimano l'intervento pubblico nelle attività dei cittadini, tipicamente i diritti sociali, come il diritto all'istruzione e alla salute. Il diritto a essere informato correttamente è un diritto che verte sulle caratteristiche di una prestazione, la comunicazione, e che dovrebbe essere garantito dallo Stato ma, così posto, emerge immediato il potenziale conflitto con il diritto alla non interferenza dello Stato nello stesso ambito, cioè quello della comunicazione e dell'informazione. Insomma si tradurrebbe in obblighi di prestazioni in un ambito tradizionalmente tutelato da obblighi di astensione e non interferenza.

Si potrebbe poi distinguere tra obblighi di dire la verità e obblighi di non dire il falso, è evidente che i secondi salvaguardano maggiore libertà d'espressione, ma non sono sufficienti a tutelare l'interesse alla verità, solo a tutelare dal danno che deriva dalla falsità.

Proseguendo nell'ipotesi del diritto alla verità si pone anche il problema degli strumenti di garanzia di tali obblighi. Perché un diritto sia almeno parzialmente effettivo e non solo un'invocazione retorica è necessario che vi siano norme giuridiche che vi diano attuazione corredandolo di garanzie a

---

<sup>10</sup> I principi di trasparenza, pubblicità e informazione sugli atti amministrativi sono già consolidati e regolati della legge 7 agosto 1990, n. 241.

sostegno degli obblighi corrispondenti. Con quali misure, norme, sanzioni lo Stato può garantire un diritto alla verità? Una società aletica provvista di norme e agenzie pubbliche preposte alla verità richiama immediatamente le peggiori esperienze della storia. La verità non può essere legata al, garantita dal, potere, al contrario si deve difendere dal potere. Un diritto alla verità riconducibile a un principio indeterminato dunque ampiamente interpretabile può facilmente costituire il fondamento di leggi e sentenze che impongono una verità.

Sostenere un diritto generalizzato alla verità dal quale possono discendere diritti aletici specifici sembra una strada difficile da percorrere. Ciò non impedisce di prendere in considerazione i diritti aletici proposti da D'Agostini come singole figure giuridiche in relazione al bene giuridicamente tutelato e non come derivanti da un diritto fondamentale alla verità. Diritti a cui corrispondono obblighi definiti in situazioni tipizzate in cui la verità concorre con altri valori e interessi.

## 5. QUALCHE DUBBIO SUI SEI DIRITTI

Tutti i sei diritti aletici tracciati da D'Agostini riguardano posizioni meritevoli di riconoscimento e tutela ed è importante averle messe in evidenza dando loro configurazioni autonome. A proposito di questi diritti, anche per ragioni di spazio, farò solo alcune veloci considerazioni.

Il primo diritto aletico, quello «a essere informati in modo veridico», rimanda a un diritto ben noto e consolidato: il diritto all'informazione. Nella tutela della libertà d'informazione prevista dalla Costituzione si comprende anche il diritto dei cittadini a essere informati. La specificazione «in modo veridico» prescrive tuttavia una qualificazione aggiuntiva fondata sul bene verità.

Al di fuori degli obblighi di informazione e trasparenza della pubblica amministrazione e delle istituzioni dello Stato, da chi i cittadini possono «ricevere informazioni corrette circa la salute, il clima, le tasse ecc.» (p. 15)? La cultura liberale ha affidato la realizzazione della verità, se pur in via indiretta, alla libertà di comunicazione e al libero confronto delle idee che ne deriva. Scambio, confronto, circolazione delle idee, sono sempre stati considerati elementi essenziali per la libera ricerca della verità, ma è evidente che non sono sufficienti a garantire la verità. Anzi proprio la libertà d'espressione e di

comunicazione può originare conflitti con la verità sui fatti o sulle persone, in quanto può fornirne una rappresentazione falsa, inaccurata o omissiva. Inoltre anche la verità, non solo la menzogna, può portare danni alla reputazione, all'identità e alla libertà personale<sup>11</sup>.

Un diritto all'informazione veridica potrebbe essere azionato in conflitto non soltanto con la libertà d'espressione, come libertà di dire o non dire qualcosa, ma anche con il diritto all'identità personale. Inoltre poiché la sfera personale è sempre più minacciata non da poteri pubblici ma da poteri privati, un diritto all'informazione veridica sarebbe facilmente supporto di discriminazioni. Basti pensare ai criteri di affidabilità creditizia in base ai quali vengono concessi o negati prestiti o alle informazioni personali utilizzabili dalle aziende.

Mentre la libertà d'espressione si traduce principalmente in obblighi di non ingerenza, un controllo giuridico delle informazioni finalizzato a verificarne la veridicità si porrebbe in contrasto con quelle stesse libertà e facilmente potrebbe degenerare in una verità imposta. Senza contare che nella multiforme rete di informazioni che ci circonda come potrebbe lo Stato garantire la veridicità a prescindere dall'attivazione di chi ha subito un danno, un danno diverso da quello atletico<sup>12</sup>?

Il secondo diritto atletico è quello «a essere nelle condizioni di giudicare e cercare la verità» può essere visto come un completamento del primo diritto, dal momento che ne prevede una condizione sostanziale di realizzabilità. La sua attuazione sarebbe principalmente affidata all'istruzione, ma cosa impli-

---

<sup>11</sup> La situazione nelle democrazie liberali è, all'opposto di quella di monopolio dell'informazione da parte del potere politico, caratterizzata da un'ampia libertà d'espressione e dalla moltiplicazione incontrollata delle fonti. Iniziative di controllo delle fonti sono state prese recentemente dai gestori di grandi motori di ricerca, Facebook e Google, e sono oggetto di una proposta di legge recente, febbraio 2017, contro le cosiddette *fake news* con l'intento di regolamentare la comunicazione in internet, che permetta di sanzionare chi pubblica fatti non veri, responsabilizzare i gestori, coinvolgere gli utenti al fine di rettificare velocemente le notizie e prevede anche interventi di educazione mediatica. Per la natura stessa di questa forma di comunicazione più che singoli provvedimenti nazionali si auspica tuttavia una normativa comune europea.

<sup>12</sup> Questo diritto riguarderebbe anche tutti quei rapporti tra cittadini in cui interviene una differenza di competenze che implica un'autorità atletica. Medici, avvocati, consulenti giuridici o finanziari ecc. sono tenuti a dire la verità, obbligo attualmente tutelato, spesso in modo inadeguato, attraverso norme giuridiche o codici etici.

cherebbe il suo riconoscimento e inserimento nel diritto nell'istruzione? I problemi che pone sono simili a quelli che sorgono per il diritto all'informazione veridica. D'Agostini certo non pensa «all'adozione poliziesca di misure di restrizione e controllo» ma all'opposto alla «diffusa consapevolezza delle difficoltà e delle insidie che si legano all'uso del concetto di verità» (p. 17) Ma con quali strumenti giuridici un tale diritto soggettivo potrebbe essere attuato? Come potrebbe agire un cittadino che si ritenesse leso in questo diritto? Contestando il contenuto degli insegnamenti o la formazione degli insegnanti?

C'è poi un altro aspetto da approfondire che accomuna il primo e il secondo diritto aletico: essi si realizzerebbero principalmente nell'ambito di diritti fondamentali già esistenti, all'informazione e all'istruzione, con uno *status* consolidato di autonomia, che non possono essere finalizzati al bene verità. In altri termini la libertà d'espressione può contribuire alla verità – a essere informati veridicamente – ma non si può fondare la libertà d'espressione sul diritto alla verità. Lo stesso si può dire per il diritto all'istruzione.

Un posto a sé lo occupa il terzo diritto aletico: quello a essere riconosciuto come fonte affidabile di verità, in quanto «in linea di principio ogni essere umano ha il diritto di essere considerato un veicolo di informazioni vere» (p. 18). La violazione di questo diritto è legata tipicamente al pregiudizio di inattendibilità che grava su persone appartenenti a determinati gruppi sociali, minoranze o gruppi discriminati, ma potrebbe riguardare chiunque. Le misure per tutelarlo, gli obblighi corrispondenti, sono tuttavia difficili da identificare se non riconducendoli a quelli del diritto antidiscriminatorio: una persona non è creduta in quanto appartenente a un gruppo screditato (ingiustamente). Il principio di riferimento di un tale diritto non può che essere dunque l'eguaglianza giuridica che impedisce di discriminare tra diverse provenienze delle testimonianze. Anche in questo caso si può concettualmente separare il danno aletico – non essere creduto fonte affidabile – dal danno di discriminazione, ma come tutelarlo separatamente se non attraverso la prova della verità del contenuto delle sue affermazioni?

Non mi è facile distinguere nelle loro configurazioni giuridiche gli ultimi tre diritti aletici ipotizzati<sup>13</sup>, mi pare che possono essere principalmente ricondotti

---

<sup>13</sup> Gli ultimi tre diritti aletici sono così formulati: 4) diritto di disporre di autorità aletiche affidabili; 5) diritto di vivere in una società che favorisca e salvaguardi ove

al riconoscimento del valore di una cultura di verità. La loro argomentazione chiama in causa questioni importanti al centro dei dibattiti sullo statuto e sulle funzioni delle istituzioni scientifiche e accademiche, sul ruolo sociale della verità e dunque sull'importanza di sostenere una società aletica, la cui realizzazione, come la stessa autrice lascia intravedere, sembra più affidabile a condizioni culturali che a strumenti giuridici. In tutti e tre i casi ciò che salta agli occhi di un giurista è l'indeterminatezza e la vaghezza delle norme di attuazione.

I diritti aletici indicati hanno dunque in comune la difficoltà di individuare gli obblighi giuridici corrispondenti e le modalità per garantirli. Difficoltà che si accentuano, sia sotto il profilo di un diritto all'informazione veridica sia sotto quello del diritto a una cultura di verità, quando tali obblighi dovrebbero gravare su privati cittadini e non sulla pubblica amministrazione.

Insomma scendendo a considerare i singoli diritti aletici emerge nel concreto il dubbio iniziale riguardante la praticabilità (oltre che l'opportunità) degli obblighi corrispondenti a tali diritti, così come a un generale diritto alla verità. Mi pare dunque che a meno di non voler assumere il "diritto" su un piano puramente retorico<sup>14</sup> sostenerli come diritti autonomi porterebbe più problemi che vantaggi. Ciò non impedisce di considerarli come interessi e valori, che possano anche in alcuni casi orientare l'attuazione di preesistenti diritti fondamentali e che possano essere bilanciati con interessi e diritti individuali.

## 6. E UN DUBBIO FINALE

Le difficoltà inerenti alla generalizzazione del diritto alla verità e all'attuazione di diritti aletici non diminuiscono l'importanza della verità come valore e di una cultura di verità così come proposte da D'Agostini. Le strategie

---

necessario l'acquisizione della verità; 6) diritto di vivere in una cultura (e in una società) in cui è riconosciuta l'importanza della verità (in positivo e in negativo) per la vita privata e pubblica degli agenti sociali.

14 Da decenni nella filosofia del diritto si lamenta la proliferazione dei diritti, o meglio la proliferazione della retorica dei diritti, la loro riduzione a strumento per invocare, difendere, legittimare interessi di diversa, qualunque, natura senza che ne sia precisata la loro traducibilità in norme giuridiche. Una proliferazione che porta con sé non soltanto confusione sui caratteri dei diritti ma rischi di alleggerimento e svuotamento dei tradizionali diritti fondamentali. Se tutto è diritto, lo status di diritto perde di importanza e forza.

delineate nel suo saggio possono essere perseguite attraverso varie forme di intervento giuridico. Da un lato esiste già un *corpus* di norme a tutela del bene verità, norme che potrebbero essere maggiormente articolate – precisando ed espandendo obblighi di veridicità, esaustività, correttezza, sincerità per soggetti e situazioni specifiche – e inserite in un quadro comune di valorizzazione aletica. Dall'altro lato veridicità e cultura della verità, possono essere considerati principi di orientamento dell'azione pubblica. Un impegno politico, nazionale e sovranazionale, a sostegno di questi principi può ricorrere a norme promozionali e ad azioni educative rivolte non solo ai funzionari pubblici, ma a chiunque abbia una responsabilità politica o istituzionale, pubblica o privata, dunque anche alle agenzie di comunicazione. Strategie giuridiche che non richiedono un diritto alla verità traducibile in obblighi del legislatore di attuare norme e misure corrispondenti e in obblighi delle Corti di verificarne la violazione.

La mia impressione è che un tale diritto potrebbe condurre a esiti opposti rispetto alla concezione di verità delineata da D'Agostini, cioè rispetto a una verità che si nutre del discorso scettico non di quello dogmatico, che più che a una verità ultimativa corrisponde a una cultura della verità che implica dialogo, dubbio, disaccordo, revisione dei giudizi e discussione dei fatti. Mi chiedo se non ci sia una profonda differenza tra quella concezione di verità e il tipo di verità che può essere veicolato attraverso il diritto. In qualche modo un'intrinseca incompatibilità tra quella verità dialettica, scettica e la verità normativa del diritto<sup>15</sup>. Il diritto non è scettico, il diritto deve decidere, concludere con una scelta e questa scelta è corredata dalla forza. C'è un momento, che sia la norma o la decisione giudiziaria, in cui la discussione si chiude, la verità è quella, va accettata o viene imposta. Questa è una grande forza del diritto ma è anche il suo limite, un limite che gli rende difficile essere il tramite di quella concezione di verità. Si tratta di un altro dubbio di cui mi piacerebbe parlare con Franca D'Agostini.

---

<sup>15</sup> Il processo è una narrazione e altre sono possibili, ma solo quella narrazione sancisce *una* verità, tra quelle possibili, che ha la forza di diventare *la* verità. La verità processuale è quella verità garantita dall'autorità e si traduce in ultima analisi nel rispetto delle garanzie procedurali d'accertamento dei fatti e delle responsabilità.

BIBLIOGRAFIA

- Celano B. (2013), *I diritti nella giurisprudenza anglosassone contemporanea*, in *I diritti nello Stato costituzionale*, Bologna, il Mulino
- D'Agostini F. (2012), *Menzogna*, Torino, Bollati Boringhieri
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *Study on the Right to the Truth*, 2006
- Rodotà S. (2012), *Il diritto di avere dei diritti*, Roma-Bari, Laterza

